



COMUNE DI BASILIANO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.09.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 21.07.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 20.02.2025**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Principi e finalità	2
Articolo 2 - Oggetto	2
Articolo 3 - Tipologia degli interventi	2
Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità	2
CAPO II - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	3
Articolo 5 - Soggetti beneficiari	3
Articolo 6 - Presentazione della domanda	3
Articolo 7 - Contenuto della domanda	3
Articolo 8 - Istruttoria	4
Articolo 9 - Settori di intervento e criteri per la concessione dei contributi	4
Articolo 10 - Spese ammissibili	4
Articolo 11 - Piani di riparto e liquidazione dei contributi	5
Articolo 12 - Rendicontazione	5
CAPO III - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARIO	5
Articolo 13 - Soggetti beneficiari	5
Articolo 14 - Presentazione della domanda	5
Articolo 15 - Contenuto della domanda	6
Articolo 16 - Settori di intervento e criteri per la concessione dei contributi	6
Articolo 17 - Spese ammissibili	7
Articolo 18 - Istruttoria, Rendicontazione e Liquidazione	7
CAPO IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO	8
Articolo 19 - Finalità del patrocinio	8
Articolo 20 - Soggetti richiedenti patrocinio	9
Articolo 21 - Procedimento di concessione del patrocinio	9
Articolo 22 - Effetti derivanti dalla concessione di patrocinio	9
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 23 - Rapporti tra beneficiari e terzi	10
Articolo 24 - Obblighi dei beneficiari	10
Articolo 25 - Norme di rinvio e finali	10
Articolo 26 - Sanzioni	10
Articolo 27 - Entrata in vigore	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.
2. L'Amministrazione Comunale pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno alle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 241/1990, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori di intervento individuati al capo IV del presente atto regolamentare.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali viene disposta l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Articolo 3 - Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:
 - a. **contributo ordinario**, per il sostegno della gestione annuale dell'attività sociale;
 - b. **contributo straordinario**, finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni o interventi sul patrimonio complessivo nelle disponibilità dell'associazione;

Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità

1. I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, validi per entrambe le tipologie di agevolazioni indicate, sono i seguenti:
 - a. avere sede nel Comune di Basiliano o effettuare attività nel Comune di Basiliano da almeno due anni;
 - b. aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro.
2. Inoltre lo Statuto e l'atto costitutivo dell'associazione o i regolamenti degli enti e delle istituzioni debbono prevedere:
 - a. che la nomina degli organi di rappresentanza sia rimessa all'assemblea degli aderenti che approva il bilancio e il rendiconto;

b. la promozione della più ampia partecipazione dei cittadini.

CAPO II - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere "a" del presente regolamento gli enti e le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Articolo 6 - Presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività è fissato al 30 giugno di ciascun anno.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

Articolo 7 - Contenuto della domanda

1. La domanda, redatta nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, D.P.R. 642/1972, deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e deve contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:
 - a. estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione o associazione o comitato;
 - b. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
 - c. indicazione del tipo e ammontare del contributo richiesto;
 - d. modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.
2. Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:
 - a. copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equivalente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - b. bilancio di previsione regolarmente approvato dagli organi sociali, accompagnato da una relazione illustrativa sull'attività in programma;
 - c. bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi sociali e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - d. descrizione sintetica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con particolare attenzione per gli aspetti legati alla partecipazione della cittadinanza e della promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni del Comune;
 - e. dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo e l'assoggettamento o meno dello stesso alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 16 del D.Lgs. 460/97;

- f. dichiarazione da cui risulti se per l'attività per cui viene richiesto il contributo siano stati concessi altri contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati e, eventualmente, l'ammontare di tali contributi;
 - g. estremi del conto corrente bancario o postale per l'accreditamento del contributo eventualmente concesso.
3. I documenti di cui al punto 1. dovranno essere presentati solo qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure in caso di intervenute modifiche.

Articolo 8 - Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
2. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7, con specifico riguardo ai documenti di bilancio, fissando, per la presentazione della documentazione, un termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Articolo 9 - Settori di intervento e criteri per la concessione dei contributi

1. Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate da fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori in intervento di seguito specificati:
 - a. attività sportive e ricreative;
 - b. attività musicali, teatrali, cinematografiche e audiovisive;
 - c. attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
 - d. attività socio-sanitarie, assistenziali e di impegno civile.
2. L'assegnazione dei contributi viene determinata, una volta verificata l'ammissibilità della domanda, tenendo in considerazione, nella scelta dei beneficiari, la qualità dell'attività svolta.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, vengono osservati i seguenti criteri generali, relativi all'attività svolta dalle associazioni nel corso dell'anno:
 - a. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, della scuola, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
 - b. privilegiare le iniziative che abbiano una diretta ricaduta all'interno del territorio comunale, con particolare riguardo alle iniziative aventi valenza sociale;
 - c. privilegiare le iniziative e le associazioni che portino a far conoscere il Comune di Basiliano a livello regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 10 - Spese ammissibili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a copertura degli oneri relativi alle spese di ordinaria gestione dell'attività dell'associazione, purché rientrino dal domicilio di bilancio.

Articolo 11 - Piani di riparto e liquidazione dei contributi

1. Annualmente, entro il 20 dicembre, la Giunta Comunale predispone il piano di riparto dei contributi di cui al punto a) dell'art. 3 del presente regolamento, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.
2. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al punto b) dell'art. 3 viene svolta nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. La richiesta di integrazioni di cui all'art. 8 comporta la sospensione di tale termine, che riprenderà a decorrere con il ricevimento delle integrazioni richieste.
3. La liquidazione avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui all'art. 12.
4. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Rendicontazione

1. Per i contributi annui per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale è sufficiente la presentazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi sociali e sottoscritto dal legale rappresentante.
2. La liquidazione dei contributi avverrà nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente articolo.
3. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di richiedere annualmente, ad almeno 2 associazioni percettrici del contributo ordinario, individuate mediante sorteggio, l'esibizione delle pezze giustificative delle spese sostenute durante l'esercizio contabile.

CAPO III - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARIO

Articolo 13 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettera "b" del presente regolamento gli enti e le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Articolo 14 - Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo per manifestazioni e iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente e interventi sul patrimonio complessivo nelle disponibilità dell'associazione, possono essere ammesse a contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al momento della richiesta e qualora la relativa domanda venga presentata nell'arco dell'anno e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

Articolo 15 - Contenuto della domanda

1. La domanda, redatta nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, D.P.R. 642/1972, deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e deve contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:
 - a. estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione o associazione o comitato;
 - b. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
 - c. indicazione del tipo e ammontare del contributo richiesto;
 - d. modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.
2. Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:
 - a. copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equivalente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - b. bilancio di previsione regolarmente approvato dagli organi sociali, accompagnato da una relazione illustrativa sull'attività in programma;
 - c. bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi sociali e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - d. descrizione sintetica della manifestazione o dell'iniziativa, accompagnata da documento esplicativo contenente il programma dettagliato e le modalità di svolgimento;
 - e. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per l'attività sociale e l'indicazione della relativa spesa, ovvero documentazione comprovante la spesa qualora già sostenuta;
 - f. dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo e l'assoggettamento o meno dello stesso alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 16 del D.Lgs. 460/97;
 - g. Dichiarazione da cui risulti se per l'attività o manifestazione per cui viene richiesto il contributo siano stati concessi altri contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati e, eventualmente, l'ammontare di tali contributi;
 - h. estremi del conto corrente bancario o postale per l'accREDITAMENTO del contributo eventualmente concesso.
3. I documenti di cui al punto 1 devono essere presentati solo qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure in caso di intervento modifiche.

Articolo 16 - Settori di intervento e criteri per la concessione dei contributi

1. Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate da fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori in intervento di seguito specificati:
 - a. attività sportive e ricreative;
 - b. attività musicali, teatrali, cinematografiche e audiovisive;
 - c. attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
 - d. attività socio-sanitarie, assistenziali e di impegno civile;

2. L'assegnazione dei contributi viene determinata, una volta verificata l'ammissibilità della domanda, tenendo in considerazione, nella scelta dei beneficiari, la qualità dell'attività svolta.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, vengono osservati i seguenti criteri generali:
 - a. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
 - b. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, della scuola, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
 - c. privilegiare le iniziative che abbiano una diretta ricaduta all'interno del territorio comunale, con particolare riguardo alle iniziative aventi valenza sociale;
 - d. privilegiare le iniziative e le associazioni che portino a far conoscere il Comune di Basiliano a livello regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 17 - Spese ammissibili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:
 - a. illuminazione, riscaldamento e conduzione di locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
 - b. affitto di attrezzature o impianti vari;
 - c. acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
 - d. iscrizioni a Federazioni, Associazioni o enti;
 - e. acquisto di pubblicazioni riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
 - f. stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
 - g. pubblicazione dell'iniziativa o manifestazione;
 - h. imposte e diritti dovuti alla SIAE;
 - i. compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - j. compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
 - k. spese per eventi istituzionali, aventi valenza culturale, sociale ed aggregativa;
 - l. oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio dell'iniziativa;
 - m. spese per acquisto servizi connessi agli interventi di manutenzione del patrimonio.
2. Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
3. Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultano necessarie o giustificabili per l'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.

Articolo 18 - Istruttoria, Rendicontazione e Liquidazione

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
2. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al punto b) dell'art. 3 viene svolta nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. La richiesta di integrazioni di cui all'art. 8 comporta la sospensione di tale termine, che riprenderà a decorrere con il ricevimento delle integrazioni richieste.

3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
4. I contributi finalizzati alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni e per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi commi sono soggetti a specifica rendicontazione.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel rendiconto con corrispondenza con la presentazione di fatture o altre note spese, ovvero con le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che verranno sottoposte a controllo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
6. I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo.
7. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese venga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.
8. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto ed i fondi residui disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.
9. In caso di mancata rendicontazione entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta procederà alla revoca del contributo.
10. La liquidazione dei contributi avverrà nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente articolo.
11. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Articolo 19 - Finalità del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Iniziative a scopo di lucro possono ricevere il patrocinio purché rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista anche una finalità di beneficenza e solidarietà.

Articolo 20 - Soggetti richiedenti patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, gli enti, istituzioni, associazioni e gruppi, con o senza personalità giuridica, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'attività patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui al comma 1 anche per iniziative e manifestazioni che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Articolo 21 - Procedimento di concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio è tenuto a farne domanda all'ufficio competente con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento motivato. Qualora la richiesta di patrocinio venga formulata contestualmente ad altre richieste (es. concessione suolo pubblico, strutture comunali, attrezzature, ecc.) il provvedimento di concessione potrà essere adottato mediante atto della Giunta Comunale.

Articolo 22 - Effetti derivanti dalla concessione di patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa patrocinata dal Comune è autorizzato a fruire di tale beneficio menzionandolo nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune, se espressamente richiesto.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione di alcun ulteriore impegno da parte dell'Amministrazione, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. Tale concessione esclude, altresì, la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione di tariffe dei servizi a domanda individuale e di prestazioni nell'interesse di terzi.
3. Richieste di impegno da parte dell'Amministrazione, di natura tecnica, organizzativa, economica e finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale o delle prestazioni nell'interesse di terzi, devono essere oggetto di specifica richiesta.
4. Il soggetto beneficiario del patrocinio dovrà trasmettere tempestivamente all'Amministrazione copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo relativo all'iniziativa patrocinata.
5. Il soggetto beneficiario dovrà comunicare, al termine della manifestazione patrocinata, l'importo pagato per diritto d'imposta di pubblicità, incluso l'importo della riduzione ottenuta grazie al patrocinio ricevuto, ai fini degli adempimenti riguardanti la Trasparenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Rapporti tra beneficiari e terzi

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

Articolo 24 - Obblighi dei beneficiari

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

Articolo 25 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 26 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità di ulteriori richieste.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.